



COMUNE DI NOCI  
 (Città Metropolitana di Bari)

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
 Urbanistica e LL.PP.**

**Vista** la richiesta prodotta dall'Ing. DEFRENZA Francesco, residente a Mola di Bari (BA) in Via A. De Gasperi, n. 52, in atti il 16/04/2019, prot. n. 6112, in qualità di C.T.U. del Tribunale di Bari;

**Visto** che il Comune di Noci è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 6057 del 25 settembre 1992, resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n. 13712 del 20 ottobre 1992;

**Visto** il Decreto Sindacale del 02.01.2019 prot. n. 53 con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Noci;

**Viste** le disposizioni contenute nell'art. n. 30 comma 3° del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

**Visto** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con delibera di G.R. della Puglia n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 e con particolare riferimento alla norma transitoria di cui al comma 3/b dell'art. 106;

**CERTIFICA**

che il terreno contraddistinto in Catasto al:

**Fig. 22 Ptc. 494** è tipizzato nel vigente P.R.G. come: **ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SPARSI COME INDICATO NELLA TAVOLA 10 AL N. 18 DI CLASSIFICAZIONE E ART. 15 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. VIGENTE** con le prescrizioni di cui all'allegato;

**PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) – AMBITI PAESAGGISTICI “MURGIA DEI TRULLI”**

- Componenti Culturali e Insediative – “Paesaggio Rurale”;
- **USI CIVICI** : nessuno;
- che la superficie fondiaria di cui alla presente certificazione **non risulta** interessata da incendi (v. indicazioni di cui a nota del CORPO FORESTALE DELLO STATO in atti d'ufficio), giusta L. 353/00 e L.R. 18/01;
- Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi in esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ed alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0061547 del 22.12.2011.

Noci, li 30 APR. 2019

Il Resp. del Procedimento  
 Per. Agr. Giacomo Laera

Il Responsabile del IV Settore  
 Ing. Giuseppe Gabriele

## ARTICOLO 15

### ZONE DESTINATE AD INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIA- NALI E PRODUTTIVI IN GENERE

#### A)- Zone D1 e D2.

Trattasi di comprensori già oggetto di strumenti attuativi tuttora in vigore per i quali vigono tuttora le relative norme tecniche di attuazione.

In questi ambiti, pertanto, si interviene solo nel rispetto della predetta trumentazione urbanistica e relativa normativi vigenti.

#### B)- Insedimenti produttivi esistenti sparsi.

Per quanto riguarda eventuali preesistenze sul territorio di aziende industriali ed artigianali localizzate al di fuori delle aree di tipi D1 e D2, è consentito il loro ampliamento solo a condizione di dimostrata necessità e/o inopportunità e/o impossibilità del trasferimento dell'attività in relazione a fattori di natura tecnico-economici ed a condizione: che risultino compatibili con l'igiene e la salu-



brità della zona in cui sorgono (cioè che non siano nocivi), che con la loro permanenza non pregiudichino l'attuazione delle previsioni del P.R.G. nella realizzazione funzionale di pubblici impianti (come svincoli stradali, tracciamenti viari, piazze e servizi similari), che non siano ubicati in aree che dal P.R.G. siano destinati a servizi e/o alla residenza.

Gli interventi vengono autorizzati mediante rilascio di concessione edilizia singola, con tutti gli oneri consequenziali e sottoposti alle seguenti prescrizioni :

- a)- l'ampliamento è ammissibile limitatamente al 50% dell'attuale superficie coperta, comunque non oltre il 70% della superficie dell'intero lotto, per la realizzazione di una volumetria che, in aggiunta a quella esistente, non superi un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2,50 metri cubi per ogni metro quadrato di superficie del lotto e comunque fino a raggiungere al massimo il doppio della volumetria esistente;
- b)- all'interno del lotto o marginalmente ad esso o nel suo interno, in posizione di gradimento dell'amministrazione comunale, debbono essere reperite e cedute gratuitamente quelle superfici

- da destinare a spazi pubblici come previsto al primo comma dell'art. 5 del D. M. 1444/1968, in misura non inferiore al 10% dell'intera superficie del lotto;
- c)- l'altezza massima delle costruzioni (anche in sopraelevazione) non deve superare m. 7,50, salvo le maggiori altezze delle costruzioni già esistenti;
  - d)- qualora la nuova costruzione non sorgesse sul confine, essa vi si deve distaccare di almeno m. 5,00;
  - e)- qualora i corpi di fabbrica non sorgessero in aderenza, la distanza minima tra pareti finestrate che si fronteggiano non può essere inferiore a m. 10,00;
  - f)- le porzioni di fabbrica costruite in ampliamento al piano terra debbono distaccarsi almeno m.10,00 dal filo strada ovvero della maggiore misura prevista dal D.M. 1404/1968; questa prescrizione non è valida in caso di sopraelevazione potendosi, in tale evenienza, conservare il filo fabbrica sottostante;
  - g)- all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area (da sottoporre a vincolo specifico con atto notarile) pari ad un posto mac-

china effettivo (comprensivo dello spazio per lo stallo e per la manovra) per ogni addetto;

h) - è ammessa destinazione parziale per la residenza nella misura di una unità abitativa con superficie non superiore al 20% di quella destinata all'attività produttiva e comunque non superiore a mq.150 di superficie coperta.

Nell'esame preventivo della pratica edilizia di ampliamento dovrà essere accertato che l'azienda risulti ancora regolarmente iscritta ai rispettivi albi presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.



P.C.C.